

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

STATUTO

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Costituzione
- Art. 2 - Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa
- Art. 3 Scopo
- Art. 4 - Sede
- Art. 5 - Personale dipendente

TITOLO II – ORDINAMENTO INTERNO

- Art. 6 - Organi dell'Organismo
- Art. 7 - Il Presidente
- Art. 8 - Funzioni e compiti del Presidente
- Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
- Art. 10 - Convocazione del Consiglio Direttivo
- Art. 11 - Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo
- Art. 12 - Il Segretario
- Art. 13 - Funzioni e compiti del Segretario
- Art. 14 - La Segreteria
- Art. 15 - Il Comitato scientifico
- Art. 16 - Funzioni e compiti del Comitato scientifico

TITOLO III – DEI MEDIATORI E DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

- Art. 17 - L'Elenco dei mediatori
- Art. 18 - Requisiti del mediatore
- Art. 19 - Obblighi del mediatore
- Art. 20 - Riservatezza del procedimento
- Art. 21 - Norme di procedura – rinvio

TITOLO IV - LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

- Art. 22 - Dei mezzi dell'Organismo
- Art. 23 - Entrate e Uscite
- Art. 24 - Controlli sulla gestione contabile dell'Organismo
- Art. 25 - Delle entrate

TITOLO V – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

- Art. 26 - Entrata in vigore
- Art. 27 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – COSTITUZIONE

Ai sensi degli articoli 18 e 19 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, è istituito, con delibera n. 01/2011 del 12 maggio 2011, dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Viterbo (d'ora in poi "Collegio Provinciale), per le materie riservate alla competenza dello stesso, l'Organismo di Mediazione del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Viterbo.

ART. 2 - NATURA GIURIDICA, PATRIMONIO E AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del Collegio Provinciale.

I fondi per il funzionamento dell'Organismo vengono erogati dal Collegio Provinciale, salvo l'utilizzo delle entrate derivanti dall'attività di mediazione ovvero da donazioni nominali dei soci.

Qualora il funzionamento iniziale dell'Organismo sia dipeso esclusivamente da donazioni nominali dei soci, l'Organismo per l'iscrizione all'Albo dei conciliatori potrà prevedere una quota di iscrizione per gli appartenenti all'Albo finalizzata alla copertura delle spese necessarie e conseguenti al funzionamento medesimo dell'Organismo.

L'Organismo è comunque dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del Collegio Provinciale secondo quanto disposto nel titolo IV del presente Statuto.

L'Organismo, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

Il Collegio Provinciale è di conseguenza tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione.

ART. 3 - SCOPO

L'Organismo ha lo scopo di provvedere stabilmente all'attività conciliativa e di mediazione prevista dal D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., mediante procedimenti affidati a mediatori iscritti al Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Viterbo, che possiedano i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della loro qualificazione di mediatori.

L'Organismo svolge la propria attività attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di procedure di mediazione;
- b) la formazione di soggetti qualificati professionalmente per l'attività conciliativa;
- c) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di mediazione, assicurando la serietà, onorabilità ed efficienza del servizio reso.

ART. 4 - SEDE

L'Organismo svolge le sue funzioni presso la sede del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Viterbo sita in Viterbo, Via Luigi Galvani n. 10.

Eventuali sedi operative, ulteriori a quella della sede legale, verranno individuate nell'apposito Regolamento e suoi aggiornamenti, compatibilmente con le disposizioni normative.

ART. 5 – PERSONALE DIPENDENTE

L'Organismo si avvale del personale dipendente del Collegio Provinciale.

Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è, altresì, fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

TITOLO II – ORDINAMENTO INTERNO

ART. 6 – ORGANI DELL'ORGANISMO

Organi dell'Organismo sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo; il Segretario; il Comitato Scientifico.

ART. 7 – IL PRESIDENTE

Presidente dell'Organismo è il Presidente del Collegio Provinciale o suo delegato scelto con delibera del medesimo Collegio Provinciale.

ART. 8 – FUNZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo dell'Organismo, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere di tale Organo, promuove l'attività dell'Organismo e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti e in ogni sede l'Organismo; esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei mediatori.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri.

Membro di diritto e presidente del Consiglio Direttivo, oltre che Presidente dell'Organismo stesso, è il Presidente del Collegio Provinciale.

Gli altri membri vengono nominati dal Collegio Provinciale e scelti tra i propri componenti, e/o tra gli iscritti al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Viterbo.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica in coincidenza con il mandato del Collegio Provinciale e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Collegio Provinciale.

ART. 10 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche ad horas, con comunicazione verbale ovvero telefonica.

Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione al Collegio Provinciale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria del Collegio Provinciale.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Presidente.

ART. 11 – FUNZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei mediatori e a sottoporlo al Collegio Provinciale per la ratifica.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) valutare le domande dei soggetti che si propongono come mediatori, secondo i criteri di cui al regolamento di procedura;
- b) stilare l'Elenco dei mediatori e provvedere all'eventuale revisione in aumento e/o riduzione dell'elenco dei mediatori con le modalità di cui al Regolamento di procedura;
- c) tenere il Registro degli affari di mediazione;
- d) fissare con cadenza annuale gli eventi formativi obbligatori per l'aggiornamento professionale dei mediatori;
- e) esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei mediatori;
- f) esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori;
- g) vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- h) provvedere in merito alla sospensione dei mediatori ed alla cancellazione dall'Elenco dei mediatori nei casi previsti dal regolamento;
- i) nominare tra i propri membri il Segretario;
- j) designare i membri del Comitato Scientifico;
- k) predisporre il rendiconto contabile finanziario;
- l) Individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, nonché negli altri casi previsti dal Regolamento;
- m) comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori;

n) a far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, trasmettere al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia;

o) si esprime, su convocazione del Presidente, su eventuali istanze di ricusazione del Segretario – Responsabile dell'Organismo di Mediazione - nell'esercizio delle proprie funzioni di mediatore, designando un mediatore in sostituzione.

Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b), del D.M. 4 novembre 2010, n. 180 e ss.mm.ii., l'Organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé.

ART. 12 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è designato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e resta in carica per un biennio o periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 13 – FUNZIONI E COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, provvede alla custodia dei relativi Registri.

Il Segretario deve rivestire la qualifica di mediatore ed è designato responsabile dell'organismo di mediazione.

Il Segretario, inoltre, ha la gestione della contabilità e del bilancio dell'Organismo, coordinandosi con il Collegio Provinciale ed in particolare con il suo Tesoriere, anche per quanto attiene alla gestione del personale della Segreteria.

ART. 14 – LA SEGRETERIA

La Segreteria è costituita dal personale dipendente messo a disposizione dell'Organismo dal Collegio Provinciale.

È incaricata di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Cura, altresì, la conservazione del fascicolo per cinque anni successivi alla chiusura del procedimento.

La Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione; tiene i fascicoli delle procedure di mediazione e il registro, consentendo alle parti in lite l'accesso agli atti del fascicolo nei limiti indicati nel Regolamento.

Coloro che operano presso la segreteria devono essere imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni assunte durante i procedimenti di mediazione.

ART. 15 – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo fra personalità, anche non iscritte al Collegio Provinciale che hanno acquisito specifica competenza nell'ambito delle procedure conciliative.

Resta in carica per un biennio o periodo maggiore, in ogni caso in coincidenza con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato Scientifico svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito.

ART. 16 – FUNZIONI E COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive.

Propone quindi al Consiglio Direttivo tutte le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei mediatori.

TITOLO III – DEI MEDIATORI E DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

ART. 17 – L'ELENCO DEI MEDIATORI

L'Organismo si avvale per svolgere le proprie funzioni di un elenco di mediatori iscritti al Collegio Provinciale, in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs 28/2010 e ss.mm.ii. e suoi regolamenti attuativi.

Il Consiglio Direttivo deve, comunque, provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'Elenco dei mediatori.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

ART. 18 – REQUISITI DEL MEDIATORE

Il mediatore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento e deve, nel caso il funzionamento iniziale dell'Organismo sia stato assicurato dalle sole donazioni dei soci, versare la quota di iscrizione all'Albo stabilita dal Consiglio Direttivo.

All'Albo dei mediatori tenuto dall'Organismo sono iscritti, a semplice domanda, i soggetti iscritti all'Albo tenuto dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Viterbo che siano in possesso dei requisiti di legge.

Qualora il Consiglio Direttivo dell'Organismo di mediazione individui soggetti non iscritti all'Albo di cui sopra che si siano distinti per meritevolezza nella materia conciliativa ovvero che abbiano particolari qualità degne di essere preservate all'interno dell'Organismo medesimo, al fine di assicurare allo stesso alcuni mediatori di spiccato valore, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità l'introduzione nell'Albo dei mediatori tenuto dall'Organismo di Mediazione del soggetto non iscritto all'Albo tenuto dal Collegio, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'adozione della qualifica di mediatore.

ART. 19 – OBBLIGHI DEL MEDIATORE

Al mediatore è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti nel regolamento e di mantenere i requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza, nonché ogni ulteriore dovere prescritto dalla legge, fissati dal D.Lgs n. 180/10, per come aggiornato dal D.Lgs 149/2022 e relativo regolamento attuativo.

ART. 20 – RISEVATEZZA DEL PROCEDIMENTO

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal Regolamento.

Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

ART. 21 – NORME DI PROCEDURA - RINVIO

Le norme per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori, l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità, le ipotesi di sospensione e cancellazione dall'elenco sono contenute nel Regolamento dell'Organismo di Mediazione, approvato dal Collegio Provinciale.

Le norme contenute nel Regolamento possono essere abrogate o modificate solamente dal Collegio Provinciale.

TITOLO VI – LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

ART. 22 – DEI MEZZI DELL'ORGANISMO

L'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del Collegio Provinciale.

È tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite e dei procedimenti di mediazione.

ART. 23 – ENTRATE E USCITE

Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'Organismo i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e le spese di gestione e amministrazione dell'attività di mediazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del Collegio Provinciale previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'Organismo, sì da assicurare una gestione separata da quella del Collegio Provinciale.

ART. 24 – CONTROLLI SULLA GESTIONE CONTABILE DELL'ORGANISMO

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidato al Collegio Provinciale che lo espleta tramite il proprio Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo è comunque tenuto a depositare, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio oggetto di controllo, presso il Collegio Provinciale, rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il Collegio Provinciale, entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Tesoriere alla sua eventuale approvazione.

ART. 25 – DELLE ENTRATE

Le entrate dell'Organismo, al netto di tutte le spese, sono utilizzate per compensare le uscite del Collegio Provinciale derivanti dalle attività dell'Organismo.

TITOLO VI – LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., ai fini della permanenza nel Registro degli Organismi.

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento entreranno in vigore dopo l'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi.

ART. 27 – MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento dovrà essere approvata dal Collegio Provinciale e dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché delle norme attuative.

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento diverrà efficace ai sensi delle vigenti disposizioni sul procedimento di mediazione civile e commerciale di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché delle norme attuative.